FIRMA CERTA
ORLANDO MASSIMO
CERTIFICATION AUTHORITY

TRIBUNALE DI LIVORNO

ISTRUZIONI PER PRESENTARE ISTANZA DI CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO

Cos'è la conversione del pignoramento

La **conversione del pignoramento** è la possibilità che il debitore esecutato possa domandare al Tribunale di poter **sostituire le cose pignorate con una somma di denaro** che comprenda anche le spese di esecuzione e, ovviamente, l'importo (capitale, interessi, spese) dovuto al creditore procedente e agli altri creditori che eventualmente siano intervenuti successivamente (ma non oltre la decisione sull'istanza di conversione).

In pratica, il **debitore può evitare la vendita del bene pignorato** (bene immobile o bene mobile) pagando quanto da lui dovuto ai creditori.

Quando si richiede la conversione del pignoramento

Il debitore che vuole chiedere la conversione deve farlo **prima della prima** udienza nel processo esecutivo (immobiliare o mobiliare).

Come si richiede la conversione del pignoramento

La **conversione del pignoramento** va richiesta mediante **istanza da depositarsi in cancelleria,** *anche senza assistenza di legale*. **http://www.tribunale.livorno.it/documentazione/D_17554.doc**

Il debitore deve utilizzare il modulo allegato alle presenti Istruzioni e a tale modulo deve anche allegare copia del contratto di apertura del conto corrente, presso una delle banche convenzionate.

Sul conto il debitore deve versare una somma **non inferiore a 1/6** della somma del credito per cui è stato eseguito il pignoramento stesso, e dei crediti dei creditori che sono (eventualmente) intervenuti nel processo esecutivo.

Per determinare l'importo su cui calcolare il 1/6 da versare, occorre prendere i dati risultanti dall'atto di precetto o comunque dall'ultimo atto del creditore che è stato depositato nel fascicolo del processo esecutivo. Il debitore può detrarre i versamenti eventualmente già **eseguiti dopo l'inizio del processo esecutivo (o dopo la richiesta di pagamento che il creditore ha depositato nel predetto procedimento)**, purchè possa provarli documentalmente e alleghi la relativa documentazione.

Banche convenzionate:

Le banche presso le quali il debitore può aprire un conto corrente su cui versare il **1/6** sono le seguenti:

- **BANCACRAS – Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea filiale di Livorno**, via Borra, 2
- **UBI BANCA filiale di Livorno**, via dei Fulgidi, 9
- **BANCA DEL MONTE DI LUCCA filiale di Livorno**, Piazza Giacomo Matteotti, 1

Fatto ciò, e una volta ricevuta correttamente l'istanza di conversione, il giudice fisserà entro 30 giorni un'udienza, nel corso della quale sentirà le parti interessate e determinerà la somma da sostituire al bene oggetto di pignoramento, programmando l'eventuale rateizzazione.

Informazioni al debitore

Per poter essere avvisato delle decisioni del giudice (ad esempio: data della udienza; importi da versare; scadenze, ecc.) il debitore deve indicare nella istanza di conversione un indirizzo presso il quale intende ricevere le comunicazioni. L'indirizzo deve essere situato in un Comune della provincia di Livorno.

Come funziona la rateizzazione della conversione del pignoramento

Il giudice può consentire che il debitore versi la somma complessiva (totale dei debiti meno il **1/6** già versato) in unica soluzione o in rate mensili, entro il termine massimo di **48** mesi.

Se il giudice concede la rateizzazione, il debitore potrà effettuare i versamenti mensili, nel termine fissato dal giudice, mediante bonifico sul conto corrente su cui ha versato il **1/6**.

Ogni sei mesi verrà fissata un'udienza per verificare se il debitore versa regolarmente le rate.

Allegato:
istanza di conversione **http://www.tribunale.livorno.it/documentazione/D_17554.doc**